POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA

Inerente all'erogazione del finanziamento di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024

PREMESSO

•	Che con Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, sono state definiti i termini, i criteri e le modalità
	attraverso le quali sono individuati i Soggetti ammissibili a finanziamento da parte del Ministero
	dell'Università e della Ricerca che propongano interventi finalizzati alla messa in disponibilità di nuovi
	posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in
	attuazione della Riforma 1.7- "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli
	studenti" prevista dalla Missione 4, Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
	dagli asili nido all'università" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero
	dell'università e della ricerca, dell'articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e del Decreto
	Ministeriale 27 dicembre 2022, n.1437.

	Willisteriale 27 dicembre 2022, 11.1457.				
•	Che il citato Decreto di cui sopra prevede da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca il				
	riconoscimento ai soggetti gestori delle residenze universitarie di un contributo economico che copre una				
	parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse.				
•	Che con decreto n°del è stato ammesso al finanziamento come da scheda intervento di				
	dettaglio trasmessa dalla Commissione di valutazione di cui all'Allegato 1 del medesimo provvedimento,				
	l'intervento proposto da, con sede legale in C.F (in seguito anche denominato				
	Soggetto Proponente o anche Contraente di polizza o Contraente) con codice domanda,Codice				
	Unico di Progetto (CUP)inerente all'immobile sito in (_), per un importo				
	complessivo pari ad euro a valere sulle assegnazioni PNRR di cui al decreto del Ministero				
	dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 26 gennaio 2024 per 'attuazione				
	del PNRR — Missione 4 — Componente 1 — Riforma 1.7 "Alloggi per gli studenti e riforma della				
	legislazione sugli alloggi per gli studenti".				
•	Che l'ammissione al finanziamento di cui sopra è condizionata al soddisfacimento delle prescrizioni				
	disposte dalla Commissione di valutazione e previste dall'atto d'obbligo sottoscritto tra il Soggetto				
	Proponente ed il MUR in data, di cui all'art. 11, comma 3, del D.M. n. 481/2024.				
•	Che ai sensi dell'art.12 del Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, il Soggetto Proponente ai fini				
	dell'erogazione del finanziamento di cui sopra, è tenuto a rilasciare idonea garanzia bancaria o				
	assicurativa, condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo				
	di gestione.				
•	Che con è stato approvato da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, lo schema				
	attraverso il quale deve essere rilasciata la garanzia di cui sopra.				
	TUTTO CIO' PREMESSO				
	10110 dio 1 nemesos				

DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

La banca (o Società), (indicare esatta denominazione ed estremi identificativi) con sede in					
iscritta nel registro	delle imprese di	al n	_c.f /partit	a iva	, autorizzata ad
esercitare l'attività	di assicurazione n	iel ramo cauzio	ni, con provved	imento (indica	are gli estrem
dell'autorizzazione),	qui di seguito den	nominata Fideiu	ssore o Garante	e, in persona	del suo legale

rappresentante sig./ra, nato/a ila, giusti i poteri a lui conferiti con	, con la presente dichiara	
irrevocabilmente di costituirsi fideiussore nell'interesse della	(Soggetto Proponente), in	
persona del legale rappresentante sig./ra nato/a il a ed in favore di MIN	IISTERO DELL'UNIVERSITÀ E	
LLA RICERCA (nel seguito anche denominato MUR o Beneficiario), fino alla concorrenza e secondo i term		
e le condizioni qui di seguito indicati.		
La nolizza fidejussoria avrà durata triennale a garanzia delle seguenti somme:		

La polizza fidejussoria avrà durata triennale a garanzia delle seguenti somme:

- € (/__), pari al 100% dell'importo del contributo per il primo anno;
- € (/__), pari al 100% dell'importo del contributo per il secondo anno;
- € (/__), peri al 100% dell'importo del contributo per il terzo anno;

Il Fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia, e prende atto del fatto che il contributo non potrà in alcun modo essere oggetto di cessione a terzi da parte del Soggetto Proponente.

Il Fideiussore dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il summenzionato Soggetto Proponente, fino al momento in cui il MUR provvederà a svincolare la presente fideiussione, con apposita dichiarazione. Eventuali proroghe della garanzia richieste dalle parti, potranno essere accordate con apposita appendice di variazione e proroga per il periodo richiesto.

i proceduta di incameramento delle somme garantite dalla fidejussione in favore del MUR sarà attivata c				
quest'ultimo dopo notifica al gestore	e, per conoscenza, al Fidejussore			
dell'accertata violazione delle disposiz	ioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 481			
del 26 febbraio 2024 per l'ottenimento del contributo econ	omico e conseguente diffida a regolarizzare la			
situazione entro il termine perentorio di 40 giorni, qual	ora l'ingiunzione rimanga priva di completo			
adempimento.				

Ove ricorra la circostanza di dover provvedere all'incameramento delle somme garantite dalla fidejussione in favore del MUR, il fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare all'amministrazione, a prima richiesta scritta recante gli estremi del provvedimento di revoca e senza opporre eccezioni, entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta e senza necessita di alcuna ulteriore comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti del Contraente, tutte le somme che il MUR stesso richiederà al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di € (/___), peri al 100% dell'importo del contributo erogato.

Restano salve le azioni di legge nel caso di pagamenti eseguiti e risultati anche parzialmente non dovuti.

Il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi, nel limite del periodo di durata di seguito specificato

La presente garanzia fideiussoria è valida ed efficace per tutto il periodo di realizzazione del progetto/iniziativa, a partire dalla data di erogazione de contributo e fino al... (durata 3 anni), ferma restando in ogni caso la permanenza della sua validità, in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte del MUR da formalizzare al Fideiussione entro e non oltre 24 mesi dalla suddetta scadenza ossia entro il .../..../..... Svincoli anticipati possono essere autorizzati esclusivamente con apposita comunicazione liberatoria del MUR.

La presente polizza fideiussoria è automaticamente svincolata prima della scadenza solo nel caso in cui sia stata presentata la relativa cauzione per i restanti anni di durata dell'accordo intercorrente tra il Soggetto Proponente ed il MUR.

La polizza potrà essere unica per la durata di 3 anni o frazionata in polizze fidejussorie della durata minima di 1 anno da attivarsi in successione fino alla durata di 3 anni.

La nuova garanzia potrà essere rilasciata dalla medesima Compagnia, ed in tal caso la presente polizza si intenderà automaticamente decaduta da ogni effetto, senza necessita di ulteriori comunicazioni da parte del MUR con la sola prova del deposito della garanzia sopra indicata, oppure tramite polizza emessa da altro Assicuratore/Istituto di Credito; in tale ultimo caso il MUR rilascerà apposito benestare allo svincolo della presente polizza.

La mancata consegna da parte del Soggetto Proponente della cauzione per il restante periodo di durata dell'accordo tra il Soggetto Proponente ed il MUR sarà motivo di escussione della presente polizza da parte del MUR medesimo.

Il mancato pagamento dei premi, ivi inclusi quelli di proroga, non può essere opposto al MUR.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente esclusivamente il Foro dove ha sede il Beneficiario (MUR).

Laddove contrastanti, le disposizioni previste dal presente testo di garanzia hanno carattere di prevalenza rispetto alle condizioni/formulari di polizza disciplinati esclusivamente i rapporti tra fideiussiore e contraente, non opponibili al MUR.

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente Garanzia.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Data a lungo

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettere raccomandata o tramite pec.

Firma del rappresentante legale della Società assicurativa
Firma e timbro del rappresentante legale del Contraente
Seguono condizioni disciplinanti esclusivamente i rapporti Fideiussore/Contraente.